



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2018

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- A)** L'appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado) ubicate nel territorio del Comune di Maltignano, e precisamente:
- 1) Scuola dell'infanzia sita in Viale Lombardia 8/A, Frazione Caselle;
 - 2) Scuola Primaria sita in Via Nuova n. 5 (capoluogo di Maltignano);
 - 3) Scuola secondaria di Primo Grado sita in Via Dante Alighieri n. 1 (capoluogo di Maltignano).
- da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, dalle fermate degli scuolabus ai plessi di destinazione e viceversa, il servizio verrà svolto nel territorio del Comune di Maltignano ed eventualmente nei Comuni Limitrofi (territorio del Comune di Folignano (AP) e di S. Egidio alla Vibrata (TE).
- B)** Il servizio di trasporto per le uscite didattiche (visite guidate) delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, distanti dalla sede scolastica non più di 50 chilometri e che si esauriscono nell'arco di una mezza giornata, per un numero massimo di 30 uscite ;
- C)** Il servizio di trasporto degli alunni che nelle ore pomeridiane partecipano alle attività scolastiche di supporto programmate dall'istituto scolastico, per un massimo di due rientri settimanali.
- D)** Il trasporto degli alunni che parteciperanno al progetto educativo/didattico "*Scuola Vacanza*" nel mese di giugno.
- E)** Servizi supplementari e accessori di cui all'art. 7.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata dal 01/01/2016 fino al 30/06/2018.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

Importo complessivo €. 192.400,00 (compresi oneri per la sicurezza)
Importo a base d'asta €. 187.200,00
Oneri per la sicurezza €.5.200,00 (non soggetti a ribasso)

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con proprio personale e a suo rischio, utilizzando due automezzi idonei di proprietà o in leasing finanziario della Ditta aggiudicataria, come specificato nel successivo articolo 8.

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo il calendario predisposto dalle autorità scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal predetto calendario e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla ditta aggiudicataria in collaborazione con l'Ufficio Trasporti e l'Ufficio Scuola del Comune, tenendo conto che gli utenti devono arrivare a scuola almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e, alla fine delle lezioni, devono poter disporre prontamente del mezzo per il ritorno alla fermata dello scuolabus. Spetta al comune comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

L'Ufficio Trasporti e l'Ufficio Scuola del Comune, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica, definirà, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari da effettuare,

indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

La Ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del suddetto piano annuale di trasporto alunni. Il piano medesimo, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'assolvimento della frequenza scolastica.

La Ditta è tenuta ad adeguarsi, su richiesta del Comune di Maltignano e senza che ciò determini alcuna variazione dell'importo contrattuale, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che potranno verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi, a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dal Comune almeno con due giorni di anticipo.

La Ditta è tenuta a provvedere unicamente al trasporto degli alunni aventi diritto, con esclusione di qualsiasi altra persona estranea al servizio. A tal fine l'Ufficio Trasporti e l'ufficio Scuola, all'inizio dell'anno scolastico, e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà alla ditta l'elenco degli alunni che debbono essere trasportati.

La Ditta deve provvedere, con proprio personale diverso dall'autista, all'assistenza e alla vigilanza degli alunni trasportati che frequentano la scuola dell'infanzia (ubicata a Caselle di Maltignano) e la scuola primaria (ex scuola elementare), ai sensi del dell'articolo 11 del presente capitolato.

La salita e la discesa degli alunni dovrà avvenire in maniera ordinata e senza incidenti, per i quali il Comune di Maltignano declina ogni responsabilità di sorta.

ART. 5 SCIOPERI

Poiché il servizio oggetto del presente capitolato è classificato, ai sensi della legislazione vigente, tra i servizi pubblici essenziali, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad assicurare la continuità del servizio. In caso di sciopero del proprio personale, quindi, la ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico, non sono ammesse eccezioni.

Qualora la Ditta aggiudicataria agisca, in sede di esecuzione del contratto, in difformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, il Comune potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 22 e, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 6 ALUNNI DA TRASPORTARE – ORARI - PERCORSO ABITUALE

Gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti possono subire modificazioni, indicativamente il numero degli alunni trasportati presunti (con oscillazione del 10%) per l'anno scolastico 2015-2016 sono circa 145 come indicato nella seguente tabella:

SCUOLA	Numero Alunni
INFANZIA FRAZIONE CASELLE	30
PRIMARIA VIA NUOVA N. 5	72
SECODARIA DI PRIMO GRADO VIA DANTE ALIGHIERI N. 1	43

Gli orari relativi agli anni scolastici saranno quelli comunicati dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Folignano - Maltignano.

Il percorso abituale da e per le scuole corrisponde a circa 1200 Km. Settimanali da svolgere con i due scuolabus.

ART. 7

SERVIZI SUPPLEMENTARI

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, su richiesta del Comune con preavviso di almeno due giorni, servizi di trasporto supplementari che si esauriscono nell'arco di una giornata, per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, anche se si svolgono in giornate festive e comunque per una percorrenza massima complessiva di 1000 km. (mille chilometri), tale servizio deve essere svolto dalla ditta aggiudicataria senza diritto di retribuzione supplementare.

ART. 8

AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado verrà svolto dalla Ditta aggiudicataria, con proprio personale (due autisti + due accompagnatori) utilizzando due scuolabus idonei e adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza da trasportare, di proprietà o in leasing finanziario della ditta aggiudicataria, automezzi regolarmente immatricolati per il trasporto degli alunni di ogni ordine e grado, in perfetta efficienza, idoneo ad effettuare i percorsi ed orari previsti nel presente Capitolato d'Appalto.

Il Comune di Maltignano è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal possesso e dall'uso dei suddetti scuolabus da parte della ditta aggiudicataria, i quali dovranno essere utilizzati solo con le modalità, i tempi e per i percorsi definiti nel presente capitolato.

Il Comune, ai fini anche della salvaguardia dell'incolumità degli utenti trasportati, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni in qualsiasi momento, per accertare lo stato di idoneità degli automezzi utilizzati dalla ditta aggiudicataria.

ART. 9

MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le operazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio di trasporto scolastico, come di seguito specificate;

- 1) Mantenere in perfetta efficienza gli scuolabus necessari per l'espletamento del servizio.
- 2) Manutenzione e pulizia con lavaggio periodico degli automezzi internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendono necessario
- 3) Installazione di cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti
- 4) Retribuzione e compensi diversi per il proprio personale, conformemente al C.C.N.L. nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- 5) Idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- 6) Assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;
- 7) Assunzione di qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose e nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato il Comune.
- 8) Piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell'appalto.

ART. 10

PERSONALE ACCOMPAGNATORE

La ditta aggiudicataria deve provvedere all'assistenza e alla sorveglianza, durante il trasporto, degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia (scuola dell'infanzia situata presso la frazione Caselle) e la scuola primaria, con personale idoneo diverso dai conducenti in qualità di accompagnatori.

Oltre a quanto previsto dal successivo articolo 13, gli accompagnatori, almeno uno per ogni scuolabus, (due accompagnatori in totale) devono in particolare:

- 1) accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
- 2) assistere i bambini nella fase di salita e discesa dell'autobus;
- 3) controllare che i bambini non arrechino danni a se stessi, ai loro compagni e al mezzo di trasporto con comportamenti eccessivi e scorretti.

ART. 11

COMPITI DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE

I conducenti degli scuolabus, i quali devono essere in possesso di patente "D" e del Certificato di Abilitazione Professionale, dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, avendo cura di assicurare, con l'aiuto degli accompagnatori, che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente dovrà osservare in particolare le seguenti prescrizioni:

- 1) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- 2) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- 3) non fumare sul mezzo;
- 4) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti;
- 5) mantenere un comportamento corretto nei confronti degli alunni trasportati e comunque tale da evitare, nella maniera più assoluta, qualsiasi forma di maltrattamento degli stessi, nonché l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi alla dignità dei minori.
- 6) Ulteriori adempimenti prescritti dal codice della strada;

Gli autisti e gli accompagnatori non possono lasciare i minori davanti alle scuole se i cancelli non sono ancora aperti, contravvenendo, in caso contrario, all'obbligo della loro vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento dell'Istituzione Scolastica, e cioè esattamente al momento in cui gli alunni, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Gli autisti e gli accompagnatori devono esercitare la vigilanza di cui sopra per tutta la durata del trasporto e così fino alle fermate stabilite, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori o un loro delegato.

Non possono costituire esimenti della responsabilità le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenziale pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà certificare che gli autisti e gli accompagnatori sono stati istruiti sugli adempimenti e sui comportamenti da tenere stabiliti nel regolamento comunale relativo al servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 28/10/2004, così come modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 18 del 26/08/2005 e C.C. n. 41 del 30/09/2009;

ART. 12

COMUNICAZIONE INCIDENTI

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare al Comune di Maltignano, di volta in volta e con il mezzo più celere, immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri collisioni e quant'altro, indipendentemente dall'importanza che detti incidenti rivestano ed anche quando dagli stessi nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di appositi strumenti per garantire la tempestività della comunicazione dell'incidente, senza così dover abbandonare il mezzo e gli alunni trasportati.

ART. 13

PERSONALE- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, la ditta aggiudicataria si avvarrà di idoneo personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio da prestare. E' onere della ditta aggiudicataria fornire al comune di Maltignano l'elenco nominativo del personale utilizzato per la prestazione del servizio, con l'indicazione degli estremi dei relativi documenti di lavoro e assicurativi, della patente di guida

e del C.A.P. ai sensi del D. Lgs. n. 285/92, nonché comunicare preventivamente e tempestivamente ogni variazione.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni. Si riserva, inoltre, il diritto di richiedere alla ditta aggiudicataria di adottare i necessari provvedimenti nei confronti del proprio personale dipendente a carico del quale siano stati accertati motivi di non idoneità al servizio; in tale ultimo caso, i provvedimenti potranno essere adottati solo previo contraddittorio tra le parti interessate.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della persona dei passeggeri (molestie, fumo durante la guida, velocità eccessiva, etc.) segnalato al Comune di Maltignano e da questo accertato, il Comune di Maltignano potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista all'art. 22 e, nel caso che l'infrazione venga accertata per tre volte nei confronti dello stesso autista e nel corso dell'anno scolastico, potrà richiedere alla ditta appaltatrice la sua rimozione dal servizio.

Al personale impiegato nel servizio dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

ART. 14 SICUREZZA

La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto delle condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione come appresso:

1. all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio ai sensi degli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansioni, in riferimento ai servizi descritti all'art. 1 e 10. Nello specifico la ditta aggiudicataria dovrà effettuare la valutazione del rischio da rumore e da vibrazioni ai sensi di quanto previsto dal titolo VIII capi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008 (e relativo aggiornamento).
2. A rendere sempre disponibili sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi di spegnimento (estintori) e cassette di primo soccorso (secondo D.M. 388/03) idonei e verificati secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. A garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia :
 - Formato informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008;
 - Formato all'uso dei mezzi di spegnimento, mediante partecipazione a corsi di formazione;
- 4) A garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del D. lgs. 81/2008 e dei provvedimenti in materia di accertamento di assenza della tossicodipendenza.
- 5) Alla redazione del documento di valutazione rischio interferenze (DUVRI).

ART. 15 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione, sia nel caso di assenza o di astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura dell'automezzo.

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione, salvo casi di forza maggiore (es. neviccate ingenti, dissesti stradali, calamita naturali).

ART. 16-

PAGAMENTI

- Per i servizi di cui al presente capitolato, il Comune di Maltignano si impegna a corrispondere alla ditta aggiudicataria il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione;
- il corrispettivo verrà pagato in 5 rate bimestrali posticipate su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del Comune di Maltignano della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).
- il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, avverrà entro trenta giorni decorrenti dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio, che deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.
- Le ritenute dello 0,5% saranno svincolate in sede di liquidazione finale (mese di luglio), dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio durante tutto l'anno scolastico e previa acquisizione del DURC secondo normativa vigente.
- Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

Si specifica che nulla è dovuto per l'oscillazione del prezzo del carburante.

ART. 17

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

- La ditta aggiudicataria e tenuta ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto
- Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce – ai sensi del vigente normativa – causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto, altresì quelle dei bolli e di registro, nonché le relative imposte e tasse.

ART. 19

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DI SUBAPPALTO

- La ditta aggiudicataria e l'unica personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
- Salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs 163/2006 e vietata , sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune , la cessione parziale o totale del contratto.
- Il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto aggiudicato.
- Gli eventuali subappaltatori sono disciplinati dall'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. i pagamenti relativi al servizio svolto dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatari, che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate.

ART. 20

ASSICURAZIONI – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato il Comune .

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi della polizza assicurativa, comprendente la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro (UN MILIONE DI

EURO). La copertura assicurativa dovrà garantire anche la copertura per infortunio durante e/o in occasione della salita e della discesa degli alunni dal mezzo. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità o di trasporto persone.

ART. 21 CONTROLLI E ISPEZIONI-

Il Comune di Maltignano si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla ditta aggiudicataria di istruire adeguatamente il personale dipendente circa gli adempimenti e i comportamenti da tenere di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutte le ispezioni e ai controlli richiesti ed effettuati dal Comune di Maltignano e ad adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte, avendo cura altresì di ottemperare scrupolosamente a tutte le richieste dei funzionari ispettivi competenti per quanto riguarda l'esame degli automezzi.

La ditta aggiudicataria deve osservare tutte le disposizioni concernenti i veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 22 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nell'esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche alle istruzioni che vengono comunicate verbalmente o per iscritto da parte del Comune.

Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo articolo 25, quando, dopo tre richiami scritti all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, la ditta aggiudicataria commetta nuovamente, nel corso dello stesso anno scolastico, le irregolarità già contestate.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la ditta aggiudicataria risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento di specifici obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione degli stessi, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo, che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione, che, in tale caso, dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2000,00 euro, in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto contestato. Gli importi delle penali verranno detratte dal canone.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza accertata, in seguito alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

A titolo esemplificativo, le inadempienze che possono legittimare l'applicazione della penale o, in caso di recidiva, la risoluzione del contratto sono:

- 1) interruzione del servizio
- 2) gravi ritardi nello svolgimento del servizio
- 3) mancato rispetto degli itinerari e degli orari stabiliti dal Comune di Maltignano
- 4) comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della persona dei passeggeri da parte dell'autista o dell'assistente
- 5) uso improprio degli automezzi adibiti al servizio trasporto scolastico.

- 6) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dell'automezzo ecc.)
- 7) Gravi e ripetuti violazioni del codice della strada.

ART. 23

RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune di Maltignano si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Verrà, inoltre, addebitata alla ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per eventuali ulteriori danni.

ART. 24

SCORRIMENTO GRADUATORIA

Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo precedente, il comune attingerà, per l'affidamento del servizio, alla graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 25

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà comprovare di aver provveduto a costituire una cauzione pari al 10% dell'importo dell'appalto mediante fidejussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio di ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, nonché della lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 348/82.

La fideiussione dovrà avere validità fino al termine del contratto e contenere sia la rinuncia al beneficio della preventiva escussione sia l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute entro trenta giorni dalla semplice richiesta.

In ogni caso, resta in capo al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune di Maltignano dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Sulla ditta appaltatrice graverà l'obbligo, pena la decadenza dall'affidamento del servizio, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito dal Comune.

Il deposito cauzionale sarà vincolato per l'intera durata del contratto e, comunque, fino a quando non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte del Comune di Maltignano. La comunicazione di svincolo sarà data solo dopo aver verificato e riscontrato positivamente l'esecuzione del servizio e comunque fino a quando non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e risolta qualsiasi controversia.

ART. 26

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. Al tal fine sarà competente , in via esclusiva , il foro di Ascoli Piceno.

ART. 27

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

ART. 28

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine al procedimento instaurato dal presente bando si informa che:

1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
2. il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
3. l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
4. i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990;
 - i soggetti presso i quali verranno effettuati gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
6. soggetto attivo della raccolta dei dati è Il comune di Maltignano..